



Comune di Brescia

OGGETTO: Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché l'ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle aree del quartiere del "Carmine" interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna a far data dal 01/07/2023 e per un periodo di 60 giorni.

LA SINDACA

Premesso che il Quartiere del Carmine, in virtù di una plurima presenza di pubblici esercizi offre una ricca e variegata proposta di intrattenimento serale che richiama, in particolare nel fine settimana, numerose persone, determinando il verificarsi della così detta "Movida";

Premesso altresì che tale fenomeno richiede un costante presidio al fine di evitare che si determinino condizioni di disturbo alla quiete pubblica con conseguente lesione del diritto al riposo da parte dei residenti del quartiere;

Considerato che, nonostante una costante presenza dell'Amministrazione Comunale sia con la Polizia Locale, per le verifiche di competenza, sia attraverso l'attivazione di un servizio di steward dedicati alla prevenzione di situazioni di disturbo, sono state segnalati episodi che richiedono ulteriore revisione delle regole concernenti l'attività di somministrazione;

Dato atto che:

- Con nota del 16/12/2022, P.G. n. 395542 del 20/12/2022, il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Brescia chiedeva l'emissione di ordinanza per la regolamentazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi nel quartiere del "Carmine", per un periodo congruo per valutare l'efficacia della medesima disposizione;
- in data 27/12/2022 al n. di P.G. 401379 veniva adottata ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 54, commi 4 e 6 del D.Lgs. 267/2000 per l'adozione di misure urgenti volte a tutelare la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica, il decoro urbano e la quiete privata e pubblica nel quartiere del Carmine con obbligo di chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, ivi ubicate, nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 01.30 alle ore 06.00 a.m., a far data dal 07/01/2023 e per un periodo di 60 giorni;

Vista la nota P.G. n. 109120 del 30/03/2023 con la quale un gruppo di residenti del quartiere in oggetto (n.62 firmatari) segnala come la situazione, nonostante le misure adottate, resti problematica ed incompatibile con il vivere civile, evidenziando, tra l'altro, che le limitazioni orarie di chiusura imposte con il provvedimento restrittivo sopra citato sono insufficienti a garantire una tranquilla convivenza in quanto il rumore stradale, la musica dei locali, gli schiamazzi degli avventori, gli episodi di mancato rispetto delle regole d'igiene pubblica non sono diminuiti e non risultano compatibili con il rispetto del riposo notturno delle persone;



Comune di Brescia

Vista, altresì, la nota del Comandante del Corpo di Polizia Locale, P.G. n. 0117263 del 06/04/2023 con la quale si chiede una reiterazione della disciplina degli orari di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dello svolgimento delle attività connesse per le giornate di venerdì e sabato compreso festivi e prefestivi infrasettimanali con chiusura degli stessi alle ore 01,30, nonché la previsione in una fascia oraria notturna del divieto di asporto di bevande alcoliche. A sostegno della richiesta detta nota evidenzia:

- che nell'ambito della zona del Centro Storico delimitata dalle vie Porta Pile, F.lli Bandiera, delle Battaglie, Bixio, C.da Carmine vi è una notevole presenza di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che, prevalentemente in orari serali e notturni, rappresentano un'attrattiva per numerose persone dando vita al fenomeno che in gergo comune viene conosciuto come "movida";
- che tale fenomeno è caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone staziona all'esterno degli esercizi pubblici, occupando la pubblica via, consumando bevande per lo più alcoliche e trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde (anche oltre le 2.00 di notte);
- che la situazione ha fatto riscontrare elementi di forte criticità, concernenti in particolare i profili di tutela della quiete e del riposo dei residenti e del loro diritto al libero accesso e godimento della residenza e della proprietà privata, di tutela dell'ambiente urbano, della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, evidenziati dagli esposti dei cittadini (sia scritti sia mediante sollecitazioni telefoniche alla Centrale Operativa della Polizia Locale e dalle Forze di Polizia Statali);
- che in considerazione della necessità di affrontare le criticità con misure ad ampio spettro sia di controllo del territorio che di regolamentazione delle attività economiche, anche per la concomitanza dei rilevanti eventi della Capitale Italiana della Cultura 2023 che comportano una straordinaria affluenza di persone nel centro cittadino, si ritiene necessaria l'adozione di un provvedimento in relazione ai fenomeni in argomento al fine di maggiormente preservare il diritto ad un giusto riposo da parte dei residenti del quartiere "Carmine" in particolare nella porzione meglio specificata più avanti nel presente atto;
- che si ritiene, pertanto, necessaria l'introduzione in una fascia oraria notturna del divieto di asporto di bevande alcoliche, facendo così diminuire la possibilità degli avventori di sostare sulla pubblica via;

Dato atto che in data 16/06/2023 al n. di P.G. 198008 veniva trasmessa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, propedeutica all'emissione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché l'ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle aree del quartiere del "Carmine" interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna a far data dal 01/07/2023 e per un periodo di 60 giorni;

Preso atto che alla data odierna non sono pervenute osservazioni e/o memorie da parte dei soggetti interessati da formularsi ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990;

Considerato che:

- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche nonché di alimenti, può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle



Comune di Brescia

strade pubbliche o aperte al pubblico transito, rendendo difficoltosa la circolazione nel quartiere del "Carmine";

- il rischio del verificarsi di aggregazioni notturne che provocano il disturbo della quiete pubblica in prossimità degli esercizi commerciali e delle attività artigianali di produzione e vendita di alimenti e prodotti di gastronomia aumenta nel suddetto quartiere in particolare nelle nottate del fine settimana;
- si ravvisa un nesso di causalità tra il formarsi di aggregazioni di persone in orari notturni nelle zone adiacenti ai pubblici esercizi e alle attività commerciali ed artigianali del quartiere in argomento ed il rumore derivante dallo stazionamento, dai comportamenti delle persone e dagli schiamazzi eccessivi nel cuore della notte, che può tradursi in una lesione del diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti;
- è compito, anche degli Enti Locali, garantire una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e le attività economiche, assicurando il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate dall' afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna;

Ritenuto, quindi, necessario procedere con l'adozione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché l'ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle aree del quartiere del "Carmine" interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna mediante l'imposizione ai pubblici esercizi e alle Attività Commerciali e Artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato che si affacciano sulle seguenti vie pubbliche:

- Via San Faustino, nel tratto compreso tra Via Porta Pile e Contrada del Carmine
- Via Porta Pile, nel tratto compreso tra via Marsala e via S. Faustino
- Via Fratelli Bandiera, nel tratto compreso tra via Marsala e via Battaglie
- Via Marsala, nel tratto compreso tra Contrada del Carmine e via Porta Pile
- Contrada del Carmine, nel tratto ricompreso tra via S. Faustino e Via Marsala
- Via Nino Bixio
- Via Battaglie, nel tratto ricompreso tra Via Porta Pile e Via Elia Capriolo;

del divieto di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 06.00, a far data dal 01/07/2023 e per un periodo di 60 (sessanta) giorni;

Visti:

- l'art. 50, commi 7-bis e 7-bis.1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 9 comma 1 della L. n 447/1995;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1197, n. 59";



Comune di Brescia

- l'art 39 del Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Ai Pubblici Esercizi, alle Attività Commerciali e Artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato di cui all'allegato elenco che si affacciano sulle seguenti vie pubbliche:

- Via San Faustino, nel tratto compreso tra Via Porta Pile e Contrada del Carmine
- Via Porta Pile, nel tratto compreso tra via Marsala e via S. Faustino
- Via Fratelli Bandiera, nel tratto compreso tra via Marsala e via Battaglie
- Via Marsala, nel tratto compreso tra Contrada del Carmine e via Porta Pile
- Contrada del Carmine, nel tratto ricompreso tra via S. Faustino e Via Marsala
- Via Nino Bixio
- Via Battaglie, nel tratto ricompreso tra Via Porta Pile e Via Elia Capriolo;

Il divieto di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 06.00, a far data dal 01/07/2023 e per un periodo di 60 (sessanta) giorni.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti interessati, si darà luogo:

All'applicazione, fatte salve altre disposizioni di legge, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50, comma 7-bis.1, del D.lgs. 267/2000 consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro, avvertendo che qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, può essere disposta dal Questore, ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, la misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

-

INFORMA

- Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sede staccata di Brescia entro sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque piena conoscenza del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;



Comune di Brescia

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale;
- La trasmissione di copia del presente atto al Settore Polizia Locale, al Servizio SUAP e Attività Commerciali, alla Prefettura di Brescia, alla Questura di Brescia e alle Forze di Polizia.

La Sindaca
Laura Castelletti

Brescia, data firma digitale



Comune di Brescia

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sig.ra Sindaca di Brescia.

Proponente: Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali, Via Marconi 12, Brescia — tel. 030 2977866. Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali — Arch. Maurizio Roggero.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).